



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Roma, 29 Novembre 2004

Alla Sisal s.p.a.
Via A. de Tocqueville, 13
20154 MILANO

**Al Consorzio Lottomatica
Giochi Sportivi**
Viale Mosca, 45
00100 ROMA

A SNAI s.p.a.
via G. Puccini, 2/F
55016 PORCARI (LU)

e p.c. al Ministero dell'interno
Ufficio per l'Amministrazione
Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e
sociale

agli Ispettorati Compartimentali
LORO SEDI

OGGETTO: avvio della procedura per il rilascio della licenza di polizia, ex articolo 88 del T.U.L.P.S., ai fini dell'autorizzazione dei punti di vendita dei Concorsi pronostici su base sportiva all'accettazione delle scommesse a totalizzatore diverse dalle corse dei cavalli di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni.

Il Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha modificato il decreto del 2 agosto 1999, n. 278, recante disposizioni concernenti le scommesse a totalizzatore ed a quota fissa. Tale provvedimento ha esteso la raccolta delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi da quelli ippici alla rete dei concorsi pronostici su base sportiva.

Tale rete è attualmente composta da circa 21.500 punti di vendita, in possesso del prescritto nulla osta, articolata prevalentemente in ricevitorie e in parte in agenzie di scommesse (circa 900). Ciascuno dei punti di vendita è collegato ad uno dei tre concessionari (Sisal, Lottomatica, SNAI). Quota parte di tale rete risulta già in possesso di autorizzazione alla raccolta delle scommesse a totalizzatore di cui al citato DM 278/99, prima della intervenuta modifica dell'agosto del 2004, in quanto agenzia di scommessa o punto di vendita abilitati alla raccolta della scommessa Formula 101.

Il giorno **14 dicembre p.v.** AAMS darà avvio all'attività di raccolta delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni. Tale attività è subordinata al rilascio di licenza di polizia, prevista dall'articolo 88 del T.U.L.P.S.



Il Concessionario provvederà, pertanto, preventivamente e tempestivamente ad elaborare e trasmettere alle Questure gli elenchi dei propri punti di vendita, organizzati per provincia, specificando quali punti sono già in possesso della licenza di polizia per l'accettazione della scommessa a totalizzatore "Formula 101".

Inoltre, al fine di consentire l'avvio della sperimentazione alla raccolta delle nuove scommesse a totalizzatore in tempi rapidi, sono previste le seguenti casistiche per il rilascio della suddetta licenza.

Caso 1. il punto di vendita è in possesso di nulla osta per la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva e della licenza di polizia per la raccolta della scommessa "Formula 101".

Caso 2. il punto di vendita è in possesso, esclusivamente, del nulla osta per la raccolta dei concorsi pronostici.

CASO 1.

Il concessionario provvede ad informare la propria rete di vendita inviando a ciascun punto di vendita un kit composto da:

- Format di dichiarazione del punto di vendita che preveda:
 - l'estensione della licenza di polizia per la "Formula 101" a tutte le altre scommesse a totalizzatore previste nel DM 278/99;
 - il possesso di regolare nulla osta per la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
- Duplice copia del regolamento (decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni).

Il punto di vendita dovrà compilare il format di dichiarazione e recarsi presso l'Autorità di pubblica sicurezza (Questura, Commissariato, ...), allegare:

- il nulla osta rilasciato da AAMS per i concorsi pronostici;
- la licenza di polizia per la "Formula 101";
- due copie del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni.

Tale documentazione andrà consegnata dal punto di vendita all'Autorità di pubblica sicurezza (Questura, Commissariato, ...).

L'**Autorità di pubblica sicurezza** rilascerà al punto di vendita una **ricevuta di presentazione**. Tale ricevuta dovrà essere inviata al concessionario che provvederà, ad acquisizione avvenuta, all'abilitazione alla raccolta.

CASO 2.

1. Il concessionario provvede ad informare la propria rete di vendita inviando a ciascun punto di vendita un kit composto da:

- Istruzioni per la richiesta della "Denuncia di inizio attività per l'esercizio delle scommesse" (licenza di polizia ex art. 88 del T.U.L.P.S.);
- Lettera personalizzata di **autorizzazione** alla raccolta delle nuove scommesse a totalizzatore rilasciata dal concessionario;
- Format di "Denuncia di inizio attività per l'esercizio delle scommesse" (art. 88 del T.U.L.P.S.);



- Duplice copia del regolamento (decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni).

2. Il punto di vendita dovrà compilare il format di “Denuncia di inizio attività per l’esercizio delle scommesse” e recarsi presso l’Autorità di pubblica sicurezza (Questura, Commissariato, ...) allegando la lettera di autorizzazione e le due copie del regolamento di gioco. L’Autorità di pubblica sicurezza rilascerà una ricevuta di presentazione. Tale ricevuta dovrà essere inviata al concessionario che provvederà, ad acquisizione avvenuta, all’abilitazione alla raccolta.

Il Direttore
Antonio Tagliaferri